Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **Roma - Sabato, 22 aprile 1933 - Anno XI** | **Numero 94**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

INDICE DECADALE
DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 94 DEL 22 APRILE 1933-XI:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Aprile 1933-XI (Fascicolo 4).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Istituto di San Paolo di Torino**: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 15 e 16 febbraio 1933 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Monte dei Paschi di Siena**: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 15, 16 e 17 febbraio 1933 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica bergamasca, in Bergamo**: Elenco delle obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 23ª estrazione del 1° marzo 1933. — **Società prodotti speciali edili « Spes », in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 19 marzo 1933. — **Società anonima Alfa Romeo, in Milano**: Errata-corrige all'elenco delle obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso al 14 febbraio 1933. — **Municipio di Carpineti**: Elenco delle cartelle del prestito comunale sorteggiate per l'estinzione nel 1933. — **Istituto di credito comunale dell'Istria**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 46ª estrazione del 21 marzo 1933. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 28ª estrazione del 24 marzo 1933. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia**: Obbligazioni della « Unione dei grandi alberghi » sorteggiate il 22 marzo 1933. — **Società anonima idroelettrica stiriana, in Gratz (Austria)**: Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1933. — **Società anonima « Fiat », in Torino**: Obbligazioni della Società anonima Ferriere piemontesi (già Wandel & C.) sorteggiate il 28 marzo 1933. — **Società mediterranea di elettricità, in Roma**: Obbligazioni 6 per cento sorteggiate il 31 marzo 1933. — **Comune di Ancona**: Obbligazioni del prestito sistemato 1900 sorteggiate il 1° aprile 1933. — **Società subalpina di imprese ferroviarie, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il giorno 8 marzo 1933.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2077.
Modifiche allo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » di Milano, approvato con il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1531, e modificato con Regi decreti 24 maggio 1926, n. 1107, 30 ottobre 1930, n. 1820, e 29 ottobre 1931, n. 1802;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Istituto predetto;
Veduto il R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sull'ordinamento degl'Istituti superiori di magistero, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1588;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 37 e 48.

In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 14. — È soppresso il quarto comma.

Dopo l'art. 28 è inserito un nuovo « Capo V » che tratta « Dei lettori » ed è costituito da 15 articoli, modificandosi in conseguenza la numerazione dei capi successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 29. — Alle cattedre di lingue e letterature possono essere assegnati i lettori i quali hanno per còmpito di curare, sotto la direzione del professore della materia, le esercitazioni relative.

Art. 30. — I posti di lettore sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31. — I lettori sono nominati, a norma dell'art. 105 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dell'art. 28 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, nonchè secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti:

a) per concorso;
b) per trasferimento da altre Università o Istituti superiori.

Art. 32. — I concorsi per l'ufficio di lettore sono banditi dal direttore dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il bando, che dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione

nazionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine, stabilirà le norme relative al concorso.

Art. 33. — Il concorso è per esame, secondo le modalità che saranno stabilite nel bando di concorso.

Art. 34. — La Commissione giudicatrice dei concorsi di lettore è nominata dal direttore dell'Istituto, ed è composta del professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali appartenenti all'Istituto.

Non possono far parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino al IV grado incluso.

La Commissione, con motivata relazione, propone al Consiglio di amministrazione tre idonei senza graduarli.

Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del professore ufficiale della materia, la nomina di uno dei tre idonei per la nomina all'ufficio di lettore; la nomina è fatta con decreto del presidente dell'Istituto per la durata di un anno accademico.

I lettori possono essere confermati su proposta del professore ufficiale della materia.

Art. 35. — I lettori non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età.

Art. 36. — Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di lettore può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

Art. 37. — L'incarico provvisorio è conferito con decreto del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentita l'indicazione del professore ufficiale della materia.

Art. 38. — In caso di mancanza disciplinare da parte di un lettore, il titolare della cattedra, qualora non ritenga limitarsi alla sua personale ammonizione, ne farà rapporto al direttore il quale giudicherà se sia il caso di infliggergli la censura.

Ove creda invece che la mancanza sia passibile di misura più grave, il direttore deferirà l'incolpato al Consiglio direttivo, che, contestati gli addebiti e uditi gli interessati, sarà competente ad infliggere, a seconda del caso:

1) la sospensione temporanea, parziale o totale, dallo stipendio;

2) il ritardo del passaggio a maggiore stipendio per maturato periodo di servizio;

3) la sospensione temporanea dallo stipendio e dal servizio;

4) la destituzione.

Il direttore comunicherà la punizione deliberata al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione relativa e agli interessati, ed ordinerà che ne sia presa nota sul registro di carriera.

Art. 39. — Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei lettori sono determinati nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.

Art. 40. — È concessa un'aggiunta di famiglia ai lettori. L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di lire mensili 130, oltre alle quote complementari di L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Art. 41. — Per le aspettative dei lettori valgono le norme in vigore per gli impiegati di Stato. Le aspettative sono accordate dal Consiglio di amministrazione d'ufficio o su istanza dell'interessato; queste debbono essere documentate e accompagnate, a seconda dei casi, dal parere del titolare della cattedra a cui la persona è addetta.

Al Consiglio di amministrazione è sempre riservato il controllo sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno.

Art. 42. — Il Consiglio di amministrazione provvederà, in quanto effettuabile, all'applicazione ai lettori delle vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Art. 43. — Ai lettori è concesso il trattamento di quiescenza. Quanto alla misura della indennità o pensione, ai termini per la liquidazione di esse e al computo del servizio utile, si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a indennità o pensione ».

Art. 53 (già 39). — È soppresso l'ultimo comma.

Art. 69 (già 56). — È soppresso l'ultimo comma.

Art. 82 (già 69). — L'ultimo comma è sostituito dai tre seguenti:

« Fra il 1° marzo ed il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Avrà termine ugualmente con il 15 ottobre, qualunque ne sia stato l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

Al Consiglio di amministrazione è sempre riservato il controllo sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno ».

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno accademico la durata complessiva di 15 giorni ».

Dopo l'art. 85 (già 72) sono aggiunti i seguenti:

« Art. 86. — È concessa un'aggiunta di famiglia al personale di segreteria.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi, con prole minorenne, nelle misure di lire mensili 135 per il segretario e di L. 130 per l'applicato, oltre alle quote complementari di L. 25 e di L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Art. 87. — Il Consiglio di amministrazione provvederà, in quanto effettuabile, all'applicazione al personale di segreteria delle vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi ».

Dopo la tabella n. 2 è aggiunta la seguente tabella, ed in conseguenza è modificata la numerazione delle successive:

« TABELLA n. 3 (art. 39).

Stipendi e supplementi di servizio attivo attribuiti ai lettori

Qualifiche	Stipendio iniziale	Aumenti periodici				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Lettori........	5.000 *1.500*	5.600 *1.500*	6.200 *1.500*	6.800 *1.500*	7.000 *1.500*	4, 3, 4, 4

N.B. — Le cifre in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo ».

La tabella n. 4 (già 3) è sostituita dalla seguente:

« TABELLA n. 4.

Tasse e sopratasse scolastiche

per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire i diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*):

1. Tassa di concorso per iscrizione . . . . . L. 50
2. Tassa di immatricolazione . . . . . . » 150
3. Tassa annuale di iscrizione . . . . . . » 400
4. Tassa di diploma . . . . » 150
5. Sopratassa speciale annuale di frequenza (1) » 150
6. Sopratassa annuale per esami di profitto . . » 140
7. Sopratassa per esami di diploma . . . . . » 75

per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire il diploma di cui alla lettera c):

1. Tassa di concorso per iscrizione . . . . . L. 50
2. Tassa di immatricolazione . . . . » 100
3. Tassa annuale di iscrizione. . . . . . . » 300
4. Tassa di diploma . . . . » 100
5. Sopratassa speciale annuale di frequenza (1) » 150
6. Sopratassa annuale per esami di profitto . . » 100
7. Sopratassa per esami di diploma . . . . . » 40

(1) La « sopratassa speciale annua di frequenza » è una tassa dovuta all'Istituto per l'assistenza scolastica prestata agli studenti (art. 69) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 68. — MANCINI.

LEGGE 6 aprile 1933, n. 284.
Norme relative alla distribuzione di maschere antigas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle località che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, tutto il personale civile e militare il quale in caso di guerra debba, in virtù delle leggi sulla mobilitazione civile, continuare a svolgere la propria opera anche durante attacchi aerei nemici, deve essere provvisto di maschere antigas.

Art. 2.

Alla provvista, conservazione, manutenzione delle maschere occorrenti per le esigenze di cui al precedente articolo devono provvedere, sostenendone le relative spese:

i Ministeri interessati per il personale facente parte della propria amministrazione;

gli Enti parastatali, le Provincie, i Comuni, interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dai Ministeri competenti;

gli enti privati (aziende, stabilimenti, industrie) interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 3.

Le maschere da distribuire al personale di cui all'articolo precedente dovranno essere:

a) di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle forze armate, quando si tratti di personale che deve prestare la sua opera — senza interromperla — anche durante gli attacchi aerei;

b) di tipo più semplice ed economico, quale quello per la popolazione civile, per tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

Art. 4.

Le maschere occorrenti al personale facente parte delle varie Amministrazioni dello Stato saranno provvedute per mezzo del Centro chimico militare, al quale dovranno quindi essere rivolte le conseguenti richieste dei vari Ministeri. Il Centro chimico militare provvede alle relative ordinazioni per conto dei Ministeri predetti, al collaudo ed alla distribuzione.

Le maschere occorrenti agli Enti parastatali, alle Provincie, ai Comuni e agli enti privati di cui al precedente art. 2 potranno essere acquistate dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita.

Art. 5.

La quantità di maschere di vario tipo da accantonare per le necessità di cui sopra dovrà risultare dai progetti di mobilitazione dell'ente interessato, in funzione del personale che deve essere protetto.

Art. 6.

I Ministeri competenti si assicureranno, mediante ispezioni, della esecuzione della presente legge per parte degli Enti parastatali, delle Provincie e dei Comuni.

Il Comitato per la mobilitazione civile, per mezzo degli osservatori industriali, si assicurerà, analogamente, dell'osservanza della legge medesima per parte degli enti privati interessati nella mobilitazione civile.

Quando sia ritenuta necessaria, può essere richiesta, per verificare la conservazione delle maschere, l'opera del Centro chimico militare.

Art. 7.

Il Comitato per la mobilitazione civile denuncia all'autorità giudiziaria ogni ente privato (aziende, stabilimenti, industrie) contravventore alla prescrizione della presente legge. Questi sarà punito con una ammenda da un minimo di L. 500 ad un massimo corrispondente al doppio dell'ammontare delle spese occorrenti per l'acquisto del numero di maschere delle quali è stato trovato sprovvisto.

La pena suddetta si applicherà indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale, qualora il fatto sia punibile a termine di detto Codice.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare il regolamento e quanto altro occorra per l'applicazione della presente legge — applicazione che sarà graduale — e per il suo coordinamento con le altre norme riguardanti la protezione antiaerea del territorio nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1933, n. 285.
Modifica della composizione della Commissione per il conferimento delle onorificenze « Al Merito del Lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;
Visti i Regi decreti 15 ottobre 1911, n. 1205; 20 marzo 1921, n. 350; 30 dicembre 1923, n. 3031; 17 marzo 1927, n. 509, e 22 febbraio 1930, n. 136, che modificano la costituzione del predetto Ordine;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1933, n. 3, che determina la nuova ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il n. 3 dell'art. 2 del R. decreto 22 febbraio 1930, n. 136, contenente modificazioni al R. decreto 17 marzo 1927, n. 509, relativo alla costituzione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro » è così modificato:
« 3° I direttori generali del Ministero delle corporazioni ed i direttori generali dell'agricoltura e della bonifica integrale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 286.
Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione Linificio e Canapificio nazionale Ettore Ponti », con sede in Milano.

N. 286. R. decreto 27 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione Linificio e Canapificio nazionale Ettore Ponti », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.
Determinazione dell'assegno spettante al Regio commissario della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 marzo 1933-XI, che nomina l'on. conte Giacomo Suardo, senatore del Regno, Regio commissario presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'on. conte Giacomo Suardo, senatore del Regno, quale Regio commissario della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, spetta, a carico del bilancio della Cassa stessa, l'assegno stabilito per il presidente dal R. decreto 17 giugno 1926, in ragione di L. 3000 al mese con la riduzione di cui al R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 159. — BETTAZZI.

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1933.
Sostituzione di un membro della Commissione incaricata di controllare gli inventari delle stazioni radio di Coltano e di Nodica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto 11 marzo 1933-XI registrato alla Corte dei conti il 16 detto, registro 4, foglio 245, con cui viene costituita la Commissione incaricata di eseguire il riscontro degli inventari delle stazioni radioelettriche di Coltano e Nodica, e di indicare i materiali alienabili;

Considerata la necessità di surrogare il membro cav. Terni Giacomo, impedito per causa di infermità;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Grandi Armando, capo ufficio presso il Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Pisa, è chiamato a sostituire il membro cav. Terni Giacomo nella Commissione incaricata di eseguire il riscontro degli inventari dei materiali delle stazioni radioelettriche di Coltano e Nodica e di designare per l'alienazione i materiali non più utilizzabili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « San Tito » di Ovada (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1932, col quale fu prorogato fino al 28 febbraio u. s., il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « San Tito », con sede in Ovada (provincia di Alessandria);
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno p. v.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1744)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia (Roma).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre p. p. col quale venne prorogato al 31 corrente il termine assegnato pel compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia » di Ariccia;
Vista la proposta del prefetto di Roma;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 31 luglio p. v.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno disposta dal Governo di Rodi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Rodi il 4 marzo 1930-VIII a rogito del cav. avv. Vincenzo Savarese, magistrato capo dell'Ufficio fondiario di Rodi, con funzioni di notaio (n. 82 di repertorio), atto col quale il Governo predetto ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione della « Casa del Balilla », due appezzamenti di terreno in Rodi, uno di mq. 570 nel quartiere di Neocorio, confinante ad est con la p. f. I-37; a sud con la strada pubblica; ad ovest con la p. f. I-37 *F*, a nord con la p. f. I-37 *B* di natura giuridica Mulc, iscritto nel Libro fondiario fabbricati di Rodi al volume XXIV f. 143 al fascicolo di accertamento n. 5189 parcella I-37 *A* e del valore di L. 25.650; ed uno di mq. 292 nello stesso quartiere di Neocorio, confinante ad est con la p. f. I-37 *A*, a sud con pubblica piazza, ad ovest con strada pubblica e a nord con la p. f. I-37 *B*, di natura giuridica Mulc, iscritto nel Libro fondiario fabbricati di Rodi al volume XXIV f. 143 al fascicolo di accertamento n. 5188 parcella n. I-37 *F* e del valore catastale di L. 14.500;
Veduto l'atto stipulato in Rodi il 10 gennaio 1933-XI a rogito del predetto avv. cav. Vincenzo Savarese, magistrato capo dell'Ufficio fondiario di Rodi, con funzioni di notaio (n. 9 di repertorio), atto col quale è stato convalidato e confermato il precedente atto di donazione in data 4 marzo 1930-VIII;
Veduto il decreto del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo in data 14 gennaio 1933-XI, col quale la donazione è stata approvata;
Veduta la deliberazione n. 14 in data 8 febbraio 1933-XI con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la donazione predetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1933.

Approvazione delle norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813;
Visto il Codice per la marina mercantile;
Inteso il Ministro per le finanze;

Decreta:

Sono approvate le unite norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 maggio 1932-X sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

Art. 1.

Uffici che rilasciano licenze di navigazione e patenti.

Gli uffici autorizzati a rilasciare le licenze di navigazione e le patenti di abilitazione alla condotta degli scafi o dei motori dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore destinate a navigare per uso privato, nonchè dei certificati attestanti la potenza fiscale dei motori, sono i Circoli ferroviari di ispezione, le Regie capitanerie di porto e i Regi uffici circondariali marittimi.

I motoscafi e le imbarcazioni a motore potranno essere inscritti soltanto presso tali uffici che sono tenuti ad avere i relativi registri ed a provvedere a tutti gli accertamenti ed alle prescrizioni stabilite dal R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813.

Art. 2.

Numero di immatricolazione.

Il numero di immatricolazione che i motoscafi e le imbarcazioni a motore sono tenuti a portare su ambedue i fianchi poppieri sarà quello progressivo d'inscrizione.

Ai motoscafi ed alle imbarcazioni a motore muniti di atto di nazionalità sarà ugualmente assegnato un numero progressivo preso dal registro speciale di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, annotando però in detto registro, che a tutti gli effetti ha soltanto valore per il mezzo, la sua iscrizione nelle matricole delle navi a vapore od a vela.

Art. 3.

Sigla di individuazione.

Il numero di immatricolazione sarà seguito da una sigla di individuazione corrispondente alla Provincia ove ha sede il Circolo ferroviario di Ispezione od il Compartimento marittimo del Porto di iscrizione.

Per gli Uffici circondariali marittimi alla sigla del Compartimento sarà aggiunto un numero distintivo progressivo. Soltanto l'Ufficio di porto di Roma, in luogo della sigla e del numero di individuazione farà apporre, dopo il numero di immatricolazione il nome della città per esteso.

Le sigle di individuazione per i Circoli ferroviari di ispezione per i Compartimenti marittimi e per gli Uffici circondariali sono stabilite dal prospetto allegato *A*) al presente decreto.

Art. 4.

Caratteristiche dei numeri e delle lettere.

I numeri di immatricolazione e le sigle di individuazione, dovranno avere un'altezza almeno di otto centimetri ed essere pitturati sui due fianchi laterali estremi poppieri, in caratteri ben visibili.

Al di sotto di essi ed al centro dello spazio occupato dai caratteri, quando occorra per viaggi o crociere all'estero, sarà pitturata in caratteri alti almeno otto centimetri la sigla di nazionalità « I ».

A seconda del colore dello scafo, i numeri e le sigle potranno essere pitturati nei colori bianco, azzurro o nero.

È data facoltà ai proprietari dei mezzi di sostituire alla pitturazione caratteri e lettere rilevate in bronzo lucido od in metallo dorato, sempre che, a giudizio dell'Autorità competente, riesca agevole l'identificazione del mezzo.

La sigla di nazionalità « I » dovrà però in ogni caso, essere pitturata in rosso.

Art. 5.

Stazza e dislocamento.

Per determinare se un natante a motore, sia soggetto al decreto 9 maggio 1932, n. 813, è necessario determinare la stazza lorda in base all'art. 21 del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1916, n. 202 (1).

Per i Laghi Maggiore e di Lugano, nel caso che si preveda di navigare nella parte soggetta alla giurisdizione della Confederazione Svizzera, in luogo della stazza lorda, dovrà essere accertato il corrispondente dislocamento, secondo quanto disposto dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813.

Per la determinazione di dislocamento, quando è noto il coefficiente di finezza potrà essere adoperata la forma empirica seguente:

$$D = \varphi . L . 1 . i$$

dove φ è il coefficiente di finezza della carena; L la lunghezza fra le perpendicolari; 1. la larghezza fuori fasciame ed i l'immersione a pieno carico in acque dolci.

Quando invece non è noto il coefficiente di finezza, occorrerà determinare il volume in metri cubi, a pieno carico, della parte immersa dello scafo in acqua dolce che si identifica con il dislocamento.

Se tale determinazione avviene in acque marine, il dislocamento sarà dato da:

$$D = 1.026 \text{ V (in tonnellate)}$$

dove 1.026 rappresenta la densità media dell'acqua di mare.

(1) Art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 1916, n. 202:

I battelli, le barche da pesca e simili ed i galleggianti in genere che non hanno coperta, sono stazzati nel modo seguente: si misura la lunghezza dall'orlo superiore interno della suola a fianco della ruota di prora sino allo stesso punto a poppa, od all'orlo interno dello specchio di poppa se la barca è a poppa quadra.

Viene misurata la larghezza all'ordinata maestra tra gli orli superiori interni della suola.

Nel rilevare le precedenti dimensioni, non si tiene conto della maggiore sporgenza interna che la suola può avere in più della grossezza media delle serrette.

Si misura la profondità all'ordinata maestra da una retta tesata tra gli orli superiori della suola alla gola del madiere accanto al parapezzale, dedotta la grossezza media delle serrette.

Il prodotto di queste tre dimensioni diviso per 4 dà la stazza lorda della barca o battello.

Art. 6.

Licenza di circolazione.

Per ottenere la licenza di circolazione di un motoscafo o di una imbarcazione a motore amovibile, l'interessato dovrà presentare domanda corredata dal titolo di proprietà ed indicante:

1° le generalità del proprietario, e la sua residenza e domicilio;

2° le caratteristiche dell'imbarcazione, con l'indicazione della lunghezza, della larghezza, del peso e della portata massima, del costruttore e dell'anno di costruzione e, possibilmente, del coefficiente di finezza indicato dalla casa costruttrice;

3° la marca e le caratteristiche del motore indicando l'alesaggio, la corsa del motore ed il peso del motore, compresi gli organi di propulsione;

4° il porto designato per la inscrizione del natante.

In seguito all'esito favorevole della visita, il motoscafo, o l'imbarcazione, viene iscritta nell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio nella cui giurisdizione trovasi il porto d'iscrizione designato e contrassegnato col numero progressivo seguito dalla sigla stabilita.

Numero e sigla sono riportati sul frontespizio della licenza di circolazione.

La licenza di circolazione, consta di due parti: una riguardante l'imbarcazione e l'altra il motore, secondo il modulo unito (allegato *B*).

Nella licenza deve essere indicato se l'imbarcazione e il motore possono essere condotti da una persona sola o se occorre l'impiego di un conducente o di un motorista.

Quando viene richiesta la licenza per un'imbarcazione atta a navigare con motore da applicarsi successivamente o quando viene richiesta l'autorizzazione all'uso di un motore da applicarsi ad una imbarcazione il documento corrispondente alla sola parte prima o seconda dell'allegato *B* precedentemente citato è redatto rispettivamente come ai modelli allegato *C* ed allegato *D*.

Può essere presentata un'unica domanda sia quando trattisi di motoscafo completo, sia quando, pur non essendo il motore montato sull'imbarcazione, si presentino contemporaneamente imbarcazione e motore.

Sulla domanda — tranne il caso che riguardi la sola imbarcazione — va applicata una marca da bollo da L. 18 da annullarsi a cura del collaudatore. Tutte le domande vanno scritte su carta da bollo da L. 3.

Per i motori fuori bordo di cilindrata inferiore a 500 cm³ se a scoppio, o di potenza non superiore a 11 HP, se di altro tipo, viene rilasciato un certificato secondo il modulo allegato.

Art. 7.

Operazioni di collaudo.

Nell'effettuare il collaudo del motoscafo o dell'imbarcazione si dovrà avere cura:

1° di verificare se lo scafo sia costruito a regola d'arte e mantenuto in condizioni tali da presentare tutte le garanzie di solidità e di sicurezza, rilevando la qualità dei legni impiegati, e se si tratti di semplice o doppio fasciame;

2° di limitare la portata non solo in relazione al massimo dislocamento stabilito dall'ossatura resistente di carena e dal minimo franco libero, ma anche, se si tratti di trasporto di persone, degli spazi disponibili (m. 0,50 di sedile e m. 0,50 di superficie per i posti in piedi) e della stabilità (comunque si spostino le persone a bordo il natante non deve far acqua nè rovesciarsi).

Particolare cura si dovrà avere nella verifica dei motori già applicati o per la determinazione delle caratteristiche limiti dei motori da applicare, in relazione alla robustezza ed allo stato in cui trovasi lo scafo;

3° di verificare: la perfetta tenuta dei giunti e dei premistoppa su un percorso di almeno due chilometri; il regolare funzionamento del frenello del timone effettuando rapide virate susseguentisi in senso opposto.

Il timone se ordinariamente manovrato a ruota deve poter essere manovrato anche con barra a mano facilmente applicabile al timone.

Nell'effettuare il collaudo dell'apparato motore e di propulsione si dovrà aver cura:

1° di verificare la perfetta installazione del motore che dovrà essere fissato alle parti resistenti dello scafo senza presentare sensibili oscillazioni rispetto alle parti stesse;

2° di verificare il regolare funzionamento dell'innesto e frizione e della retromarcia nel caso che la potenza tassabile del motore superi i 20 HP;

3° di verificare la regolarità e l'efficacia del silenziatore;

4° di verificare che il carburatore sia munito dell'apposita vaschetta di raccolta della benzina e dell'apparecchio rompifiamma.

Dovrà infine verificarsi che il natante sia provvisto dei necessari accessori e presenti i dispositivi di sicurezza di cui ai due articoli seguenti.

Art. 8.

Accessori.

1. Due remi con relativi scalmi, una gaffa e una barra di rispetto pel timone.
2. Almeno un salvagente anulare portante lo stesso numero e la stessa sigla del motoscafo e un numero di cinture di salvataggio sufficiente per il numero massimo di persone che il mezzo può trasportare.
3. Un estintore; due sacchetti o scatole di sabbia, una coperta di lana e una sassola.
4. Una efficace pompa a mano di esaurimento.
5. Fanale, o fanali, di vigia.
6. Una sagola lunga almeno venti metri.
7. Un segnale acustico, meccanico o no.
8. Un ancorotto se necessario.

Art. 9.

Dispositivi di sicurezza.

I recipienti contenenti il combustibile necessario per il motore debbono essere situati all'estrema prora, in locale ermeticamente chiuso superiormente dalla coperta o da un carabottino, lateralmente dalle murate e a poppavia da una paratia resa per quanto possibile stagna.

Un foro praticato sulla coperta o sul carabottino, servirà per versare, mediante un imbuto, il combustibile nel recipiente; e questo foro deve poi essere sempre ermeticamente chiuso con un tappo metallico a vite.

Potrà essere tollerata una diversa sistemazione quando la speciale struttura del battello lo richieda, sempre che sussistano garanzie di sicurezza.

Il tubo di adduzione del combustibile dal recipiente al motore deve essere munito di un rubinetto che permetta facilmente di intercettare la comunicazione tra serbatoio e motore.

Art. 10.

Patenti.

Per ottenere la patente a condurre motoscafi in servizio privato, l'interessato deve presentare domanda in carta da

bollo da L. 3 corredata di tutti i documenti prescritti dall'art. 17 del R. decreto 9 maggio 1932, n. 813.

Sulla domanda deve essere applicata un'ulteriore marca da bollo da L. 18 da annullarsi a cura dell'esaminatore.

In seguito all'esito favorevole dell'esame pratico sostenuto, viene rilasciata la patente conforme al modello unito allegato *F*) che abilita alla manovra dell'imbarcazione ed alla condotta del motore.

Detta patente deve portare il numero di registrazione dell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio che la rilascia.

Ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1932, n. 3283, la patente deve essere, per ogni anno in cui viene utilizzata, vidimata a cura del titolare, con l'applicazione di una marca da bollo da L. 18 presso l'Ufficio che l'ha rilasciata e di detta vidimazione l'Ufficio tiene nota nell'apposito registro.

L'esame pratico consiste essenzialmente nelle seguenti operazioni:

1° messa in moto del motore;

2° girare il motoscafo entro uno spazio ristretto adoperando la marcia all'indietro se il motoscafo ne è provvisto;

3° lancio del motoscafo ed effettuazione di rapide manovre di virate nei due sensi;

4° attracco di prua o di poppa e attracco di fianco ad un ponticello ad una scaletta e successivo distacco con virata;

5° portarsi accanto ad un ostacolo;

6° precedenza di rotta negli incontri con altri natanti;

7° smontaggio e pulizia delle candele, del carburatore e degli organi di circolazione dell'acqua di raffreddamento;

8° disposizioni da prendersi in caso d'incendio a bordo;

9° conoscenza del motore e degli organi di manovra;

10° conoscenza delle disposizioni vigenti per evitare gli abbordi e di quelle riguardanti i regolamenti particolari dei singoli porti.

Per i motoristi aspiranti alle funzioni sui motoscafi od imbarcazioni a motore nei quali tutta la manovra non può essere disimpegnata dal solo conduttore, l'esame riguarderà i soli punti 1°, 7°, 8°, 9°. Il certificato da rilasciarsi è conforme all'allegato *G*.

Presso gli uffici esaminatori oltre all'apposito registro viene tenuto uno schedario dei conducenti di autoscafi regolarmente abilitati e dei motoristi approvati.

Art. 11.

Circolazione motoscafi da corsa.

La circolazione dei motoscafi da corsa muniti dei contrassegni della Federazione italiana motonautica è libera con le norme stabilite agli articoli 13, 14 e 15 del R. decreto 9 maggio 1932, n. 813, negli specchi di acqua, nei giorni e nelle ore che verranno stabiliti dalla competente autorità governativa.

La detta autorità (Capitaneria di porto per il mare, Regia prefettura per le acque interne) stabilirà di volta in volta la località e i periodi di allenamento, su domanda della Federazione italiana motonautica. Le Regie prefetture provvederanno, sentito il Circolo ferroviario, il Commissario del turismo e, nel caso di fiumi e canali, il locale ufficio del Genio civile.

Art. 12.

Disposizioni transitorie.

Entro il primo semestre 1933, agli effetti degli articoli 12 e 22 del R. decreto 9 maggio 1932, n. 813, tutti i motoscafi privati circolanti nelle acque interne dovranno avere il nuovo libretto di circolazione ed essere regolarmente immatricolati secondo le presenti norme.

A tale scopo dovrà essere effettuata una visita di revisione agli scafi per determinare i nuovi dati di dislocamento e di stazza, revisione che potrà ottenersi presentando regolare domanda su carta da bollo da L. 3, all'Ufficio competente ed in seguito alla quale verrà rilasciato il nuovo libretto di circolazione e l'autorizzazione all'uso del motore.

Nello stesso termine dovranno essere presentate a revisione le vecchie patenti mediante domanda su carta da bollo da L. 3, corredata da due fotografie legalizzate, dal certificato penale e dal certificato medico, compilati secondo le norme del nuovo decreto. In base al riscontro di detti documenti e ad una prova orale del titolare, sulle materie dell'art. 10, n. 10 e dell'art. 13, verrà rilasciata la regolare patente nuovo modello di validità generale.

Il 30 giugno 1933 scadono le licenze e patenti vecchie che fino allora conservano validità non più estesa di quella primitiva.

Art. 13.

Fanali.

Nelle prescrizioni che seguono ogni natante a vela, che, pur essendo provvisto di un motore, navighi con le sole vele, è considerato come natante a vela, mentre se esso naviga utilizzando il motore, si serva o no delle vele, è considerato come motoscafo, od imbarcazione a motore.

Un natante è considerato in moto quando non è all'ancòra o non è comunque impossibilitato a muoversi.

Le norme concernenti i fanali saranno osservate durante tutto il tempo che intercede tra il tramonto ed il sorgere del sole. In tale intervallo di tempo è proibito di mostrare alcun altro fanale che possa essere confuso con i fanali prescritti.

La parola « visibile » adoperata nelle prescrizioni seguenti relativamente ai fanali dovrà intendersi: « visibile in una notte oscura con atmosfera chiara ».

Ogni motoscafo od imbarcazione a motore che sia in moto durante la notte, deve portare i seguenti fanali (con illuminazione di riserva se detti fanali sono a luce elettrica o ad acetilene):

a) sulla parte prodiera, dove possa essere meglio veduto, e ad un'altezza di almeno un metro al disopra del bordo, un fanale a luce bianca ben risplendente, costruito e disposto in modo da proiettare una luce uniforme su tutto il percorso di un arco orizzontale di 225 gradi, cioè 112,5 gradi da ciascun lato di una linea parallela all'asse longitudinale del natante;

b) al lato diritto, un fanale a luce verde, costruito e disposto in modo da proiettare una luce uniforme, non interrotta, all'innanzi e dal lato esterno, sul percorso di un arco orizzontale di 112,5 gradí, a partire da una linea parallela all'asse longitudinale del natante;

c) al lato sinistro, un fanale a luce rossa, costruito e disposto in modo da proiettare una luce uniforme, non interrotta, all'innanzi e dal lato esterno, sul percorso di un arco orizzontale di 112,5 gradi, a partire da una linea parallela all'asse longitudinale del natante.

I fanali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) potranno essere sostituiti da uno o due fanali a luci combinate, aventi però le stesse caratteristiche e la stessa portata luminosa dei singoli fanali di via.

I fanali laterali debbono essere disposti in modo da rendere evidente, per quanto possibile, la larghezza massima del natante e da non poter essere nascosti da oggetti o da persone. Questi due fanali debbono inoltre essere provvisti, dal lato interno, di uno schermo parallelo all'asse longitu-

dinale del natante, prolungantesi in avanti, in modo che la loro luce abbia ad irradiarsi soltanto nel settore prescritto e non sia visibile da un osservatore situato a prua dal lato opposto.

I motoscafi che sono all'ancora o fermi al largo debbono portare un fanale a luce bianca brillante, visibile da tutto l'orizzonte.

Il fanale a luce bianca deve essere visibile ad una distanza non inferiore a km. 3,5; i fanali a luce colorata devono essere visibili ad una distanza non inferiore ai chilometri 2.

Art. 14.

Collaudatori ed esaminatori.

Gli accertamenti di cui ai capi 1° e 2° del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sono eseguiti dagli ingegneri dei Circoli ferroviari di ispezione, per la navigazione fluviale, lacuale, lagunare o dai funzionari tecnici del Registro italiano navale ed aeronautico, per la navigazione delle acque marittime.

Quelli di cui al capo 3° del citato Regio decreto-legge sono eseguiti dagli ingegneri dei Circoli ferroviari di ispezione o da ufficiali tecnici della Capitaneria di porto, secondo la giurisdizione sulle acque di cui al comma precedente.

Art. 15.

Indennità.

In applicazione all'ultimo comma dell'art. 24 del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, resta stabilito che per le operazioni effettuate fuori sede in quelle sedi ove il servizio venga a svilupparsi con una certa periodicità e continuità, la quota parte di indennità di trasferta o missione spettante al funzionario (oltre alle indennità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed al rimborso fisso di L. 5 previsti dal 1° e 2° comma del predetto articolo) è stabilita nella misura media unica per ogni grado di funzionario nella proporzione di L. 15 per ogni motore fuori bordo di cui all'art. 5 del Regio decreto citato, e di L. 25 per ogni altro motore fuori bordo, motoscafo, scafo, od esame di personale. Il rimborso della spesa di viaggio, quando ricorre (funzionari delle Capitanerie di porto e del Registro italiano navale ed aeronautico), è da ripartire caso per caso fra tutti i privati nel cui interesse il viaggio è occorso.

Il servizio ad ogni modo va disciplinato graduando e raggruppando le prove in modo da rendere il più possibile uniforme e meno sensibile l'aggravio dei privati di una stessa località.

Art. 16.

Registro.

I registri da tenersi dagli Uffici per l'iscrizione dei motoscafi ed imbarcazioni a motore, per i motori entro o fuori bordo, superiori a 500 cmc. di cilindrata od 11 cavalli di potenza, per i fuori bordo di minore cilindrata o potenza, per i conduttori e per i motoristi saranno conformi rispettivamente ai modelli allegati *H*, *I*, *L*, *M*, *N*.

ALLEGATO *A*.

PROSPETTO.

Sigle di individuazione e numeri progressivi stabiliti per i Porti ed i Circoli ferroviari di ispezione presso i quali sono inscritti motoscafi e imbarcazioni a motore addetti a navigare per uso privato.

PORTI MARITTIMI.

Compartimento	Porto	Sigla
Imperia	Imperia	I M
Id.	San Remo	I M-1
Savona	Savona	S V
Genova	Genova	G E
Id.	Sestri Ponente	G E-1
Id.	Santa Margherita Ligure	G E-2
La Spezia	La Spezia	S P
Id.	Sestri Levante	S P-1
Viareggio	Viareggio	V G
Livorno	Livorno	L I
Id.	Porto Santo Stefano	L I-1
Portoferraio	Portoferraio	P F
Civitavecchia	Civitavecchia	C V
Id.	Roma	Roma
Id.	Anzio	C V-1
Gaeta	Gaeta	G A
Napoli	Napoli	N A
Id.	Ischia	N A-1
Id.	Procida	N A-2
Id.	Pozzuoli	N A-3
Torre del Greco	Torre del Greco	T G
Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	S B
Id.	Torre Annunziata	S B-1
Salerno	Salerno	S A
Pizzo	Pizzo	P O
Reggio Calabria	Reggio Calabria	R C
Id.	Crotone	R C-1
Taranto	Taranto	T A
Brindisi	Brindisi	B R
Id.	Gallipoli	B R-1
Bari	Bari	B A
Id.	Molfetta	B A-1
Id.	Barletta	B A-2
Id.	Manfredonia	B A-3
Ancona	Ancona	A N
Id.	Ortona	A N-1
Rimini	Rimini	R M
Id.	Pesaro	R M-1
Zara	Zara	Z A
Ravenna	Ravenna	R A
Chioggia	Chioggia	C I
Venezia	Venezia	V E
Trieste	Trieste	T S
Id.	Monfalcone	T S-1
Id.	Pirano	T S-2
Id.	Rovigno	T S-3
Pola	Pola	P L
Id.	Lussimpiccolo	P L-1
Fiume	Fiume	F M
Id.	Cherso	F M-1
Cagliari	Cagliari	C A
Id.	Carloforte	C A-1
Maddalena	Maddalena	M D
Id.	Porto Torres	M D-1
Id.	Alghero	M D-2
Palermo	Palermo	P A
Messina	Messina	M E
Id.	Lipari	M E-1
Id.	Milazzo	M E-2
Catania	Catania	C T
Siracusa	Siracusa	S R
Id.	Augusta	S R-1
Porto Empedocle	Porto Empedocle	A G
Id.	Licata	A G-1
Trapani	Trapani	T P
Id.	Marsala	T P-1

CIRCOLI FERROVIARI DI ISPEZIONE.

Ancona	A	Genova	G
Bari	Ba	Milano	M
Bologna	Bo	Napoli	N
Bolzano	Bz	Palermo	P
Brescia	Bs	Roma	R
Cagliari	Ca	Torino	To
Catanzaro	Cz	Trieste	Ts
Firenze	F	Verona	V

(Copertina)

ALLEGATO *B.*
Mod. I.G.F. 241.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 *maggio* 1932, *n.* 813

LICENZA DI NAVIGAZIONE PER MOTOSCAFO
ad uso privato

Numero di immatricolazione . . . .
Sigla di individuazione . . . .
Porto d'iscrizione . . . .

Avvertenza. — La licenza di navigazione deve sempre accompagnare il motoscafo ed essere esibita a richiesta di funzionari o di agenti (art. 6).

Dimensioni dei fogli cm. 18×13 — Copertina di colore verde.

(Prima facciata)

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 *maggio* 1932, *n.* 813

. . . . (1)

Il . . . . (2)

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e le relative norme di applicazione;

Visto l'esito favorevole delle prescritte visite e prove;

Autorizza la navigazione del motoscafo ad uso privato contrassegnato con la matricola . . . . . . e la sigla . . . . iscritto nel porto di . . . .

Nome e cognome del proprietario . . . .

Suo domicilio . . . .

Data . . . .

Il . . . . (2)

. . . .

(Bollo d'Ufficio)
(Marca da bollo da L. 5).

(1) Ufficio che rilascia la licenza.
(2) Capo dell'Ufficio che rilascia la licenza.

(Seconda facciata)

PARTE PRIMA

CARATTERISTICHE DELLO SCAFO E DATI GENERALI

Tipo di scafo . . . .
Fasciame: in legno - semplice - doppio - in metallo (1) . . .
Costruttore . . . .
Anno di fabbricazione . . . .
Scomparti accessibili ai passeggeri n. . . . .
Cabina fissa a vetri: si - no (1) . . . .
Lunghezza: m. . . . . . .
Larghezza: m. . . . . . .
Immersione m. . . . .
Stazza in tonnellate . . . . . .
Dislocamento in tonnellate . . . .
Numero massimo di persone autorizzate ad imbarcarsi . . . .
Peso massimo del carico autorizzato ad essere trasportato (2) . . .
Limiti di potenza e di peso da non oltrepassare pel motore: HP . . .
Kg. . . .
Equipaggio: il conducente . . . . (3) provvedere anche alla condotta del motore e . . . . . . (4) il motorista . . . . . .
Accessori - regolamentari: . . . .
Mezzi di esaurimento a mano: . . . .
Dispositivi di sicurezza - regolamentari . . . .

Data . . . .

L. . . . .
che ha proceduto alle visite e verifiche.

---

(1) Depennare la circostanza che non ricorre.
(2) Comprendendovi il peso corrispondente alle persone valutato in Kg. 70 a persona adulta.
(3) Può - o - non può.
(4) Non occorre - od - occorre.

(Terza facciata)

PARTE SECONDA

CARATTERISTICHE DEL MOTORE E DATI ACCESSORI

Motore a: (1) . . . .
Casa costruttrice . . . .
Anno di fabbricazione . . . .
Marchio e numero . . . .
Tempi . . . . . cilindri . . . . alesaggio . . . .
corsa . . . . .
Numero dei giri . . . .
. . . .
Potenza fiscale HP . . . .
Marcia indietro (2) si - no (art. 10 del R. decreto-legge).
Peso, compresi gli organi di propulsione, Kg. . . . . . .
Tipo di propulsione . . . .
Comando del timone . . . .
Ubicazione del serbatoio del combustibile . . . .
Mezzi di esaurimento meccanici . . . .
Mezzi di estinzione incendi . . . .

Data . . . .

L. . . . .
che ha proceduto alle visite e verifiche.

---

(1) Scoppio - combustione interna - vapore - elettricità.
(2) Si - se ha potenza maggiore di 20 cavalli; no - se ha potenza minore.

(Sesta facciata)

Annotazioni da apporsi dall'Ufficio Esattore
per far constare il pagamento della tassa di circolazione.

R. decreto 30 *dicembre* 1923, *n.* 3283.

Anno .... **Ufficio** esattore .... **Ricevute L.** .... per **tassa sul** motoscafo ad uso privato **della potenza** di .... HP cui **si riferisce** la presente licenza, come **da bolletta** n. .... del .... 193.. Data .... *L' Esattore*	Anno .... come contro
Anno .... **come** sopra	**Anno ....** **come sopra**

Ugualmente per la facciata settima ed ottava.

(Nona facciata)

ANNOTAZIONI RELATIVE
al pagamento dei diritti marittimi.

Ugualmente per la decima facciata.

(Copertina)

ALLEGATO C.
Mod. I.G.F. 242.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813

LICENZA DI NAVIGAZIONE PER IMBARCAZIONE A MOTORE
ad uso privato

Numero di immatricolazione . . . .

Sigla di individuazione . . . .

Porto d'iscrizione . . . .

Avvertenza. — La licenza di navigazione deve sempre accompagnare l'imbarcazione ed essere esibita a richiesta di funzionari o di agenti (art. 6).

La presente licenza è valida per la navigazione a motore soltanto se accompagnata dal documento relativo al motore.

Dimensioni dei fogli cm. 18 × 13 — Copertina di colore azzurro.

(Prima facciata)

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813

. . . . (1)

Il . . . . (2)

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e le relative norme di applicazione;

Visto l'esito favorevole delle prescritte visite e prove;

Autorizza l'imbarcazione per motore, contrassegnata con la matricola . . . . e la sigla . . . . . . iscritta nel porto di . . . . , a navigare, per uso privato, con motore che abbia caratteristiche di potenza e di peso non eccedenti quelle indicate nella presente licenza e che sia regolarmente approvato.

Nome e cognome del proprietario . . . .

Suo domicilio . . . .

Data . . . .

Il . . . . (2)

. . . .

(Bollo d'Ufficio).

(Marca da bollo da L. 5).

(1) Ufficio che rilascia la licenza.

(2) Capo dell'Ufficio che rilascia la licenza.

(Seconda facciata)

CARATTERISTICHE DELLO SCAFO
e dati generali

Tipo di scafo . . . .
Fasciame: in legno - semplice - doppio - in metallo (1) . . . .
Costruttore . . . .
Anno di fabbricazione . . . .
Scomparti accessibili ai passeggeri n. . . . .
Cabina fissa a vetri: si - no (1)
Lunghezza m. . . . . . .
Larghezza m. . . . . . .
Immersione m. . . . . . .
Stazza in tonnellate . . . .
Dislocamento in tonnellate . . . .
Numero massimo di persone autorizzate ad imbarcarsi . . . . .
Peso massimo del carico autorizzato ad essere trasportato (2) . . .
Limiti di potenza e di peso da non oltrepassare pel motore: HP . . . .
Kg. . . .
Equipaggio: il conducente . . . . (3) provvedere anche alla condotta del motore e . . . . (4) il motorista . . . . .
Accessori - regolamentari: . . . .
Mezzi di esaurimento a mano . . . .
Dispositivi di sicurezza - regolamentari . . . .

Data . . . .

L. . . . .
che ha proceduto alle visite e verifiche.

(1) Depennare la circostanza che non ricorre.
(2) Comprendendovi il peso corrispondente alle persone valutato in Kg. 75 a persona adulta.
(3) Può - o - non può.
(4) Non occorre - od - occorre.

(Terza facciata)

Annotazioni per gli eventuali passaggi di proprietà, di matricola, di sigla e di porto d'iscrizione . . . .

(Quarta facciata)

ANNOTAZIONI RELATIVE
al pagamento dei diritti marittimi.

Ugualmente per la quinta facciata.

(Copertina)

ALLEGATO D.
Mod. I.G.F. 243.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 *maggio* 1932, *n.* 813

CERTIFICATO PER L'USO DI MOTORI ENTRO O FUORI BORDO

da applicare ad imbarcazioni provviste di licenza di navigazione quali imbarcazioni a motore

Avvertenza. — Il presente certificato deve sempre accompagnare la licenza di navigazione dell'imbarcazione cui il motore è applicato ed essere esibito a richiesta di funzionari o di agenti (art. 6).

Dimensioni dei fogli cm. 18 × 13 — Copertina colore giallo.

(Prima facciata)

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813

. . . . (1)

N. . . . . .

Il . . . . (2)

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e le relative norme di applicazione;

Visto l'esito favorevole delle prescritte visite e prove;

Autorizza l'uso del motore, entro specificato, su imbarcazione a motore provvista di licenza per imbarcazioni a motore ad uso privato nella quale i limiti di potenza e di peso da non oltrepassare per il motore, siano almeno Potenza . . . . HP, peso . . . . Kg.

Nome e cognome del proprietario . . . . .

Suo domicilio . . . .

Data . . . .

Il . . . . (3)

. . . .

(Bollo d'Ufficio).
(Marca da bollo da L. 5).

(1) Ufficio che rilascia la licenza.
(2) Riportare i dati di peso e potenza indicati a pag. 2.
(3) Capo dell'Ufficio che rilascia la licenza.

(Seconda facciata)

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

e dati accessori

Motore . . . . (1) bordo.
Casa costruttrice . . . .
Anno di fabbricazione . . . .
Marchio e numero . . . .
Tempi . . . . . cilindri . . . . alesaggio . . . .
corsa . . . . . .
Numero dei giri . . . .
. . . . (2)
Potenza fiscale HP . . . .
Marcia indietro (3) si - no (art. 10 del R. decreto-legge).
Peso, compresi gli organi di propulsione, Kg. . . . .
Tipo di propulsione . . . .
Comando del timone . . . .
Ubicazione del serbatoio del combustibile (4) . . . .
Mezzi di esaurimento meccanici (4) . . . .
Mezzi di estinzione incendi . . . .

Annotazioni:

. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

L. . . . .

che ha proceduto alle visite e verifiche.

(1) Entro - o - fuori.
(2) Scoppio - combustione interna - vapore - elettricità.
(3) Si - se ha potenza maggiore di 20 cavalli; no - se ha potenza minore.
(4) Quando si hanno gli elementi per l'individuazione.

(Terza facciata)

VISITE PERIODICHE

(per i motori a vapore).

(Quarta facciata)

Annotazioni per gli eventuali passaggi di proprietà.

(Quinta facciata)

Annotazioni da apporsi dall'Ufficio Esattore
per far constare il pagamento della tassa di circolazione.
(*R. decreto* 30 *dicembre* 1923 *n.* 3283)

<table>
<tr>
<td>Anno.........

Ufficio Esattore.................

Ricevute L. .... per tassa sul motore per scafo ad uso privato della potenza di .... HP cui si riferisce la presente licenza, come da bolletta N. .... del.................... 193...

Oppure:
Esente da tassa.

Data ....

L'Esattore</td>
<td>Anno.........

Come contro</td>
</tr>
<tr>
<td>Anno.........

Come sopra</td>
<td>Anno.........

Come sopra</td>
</tr>
</table>

Ugualmente per la sesta e settima facciata.

(Copertina)

ALLEGATO *E*.
Mod. I.G.F. 244.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.
DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE, FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 *maggio* 1932, *n.* 813

CERTIFICATO PER MOTORI FUORI BORDO
DI PICCOLA POTENZA

Avvertenze: 1. Per circolare con imbarcazioni cui sia applicato il motore per cui è rilasciato il presente certificato non occorrono documenti di abilitazione nè idoneità salvo l'obbligo del pagamento delle tasse di circolazione per i motoscafi di potenza superiore a sei cavalli.

2. Il presente certificato deve sempre accompagnare il motore e l'imbarcazione su cui esso è applicato ed essere esibito a richiesta di funzionari ed agenti (art. 6).

Dimensioni cm. 18x13 — Copertina di colore rosso.

(Prima facciata)

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813

. . . . (1)

N. . . . . .

Il . . . . (2)

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e le relative norme di applicazione;

Visto l'esito delle verifiche effettuate;

Rilascia il presente certificato per l'uso del motore fuori bordo di piccola potenza entro specificato . . . .

Nome e cognome del proprietario . . . .

Suo domicilio . . . .

Data . . . .

Il . . . . (2)

. . . .

(Bollo d'Ufficio).

(Marca a bollo da L. 5).

(1) Ufficio che rilascia la licenza.
(2) Capo dell'Ufficio che rilascia la licenza.

(Seconda facciata)

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore fuori bordo a . . . . (1)

Casa costruttrice . . . .

Anno di fabbricazione . . . .

Marchio e numero . . . .

Tempi . . . . . . cilindri . . . . alesaggio . . . .

corsa . . . .

Numero dei giri . . . .

Potenza fiscale HP . . . .

Peso, compresi gli organi di propulsione, Kg. . . . .

Annotazioni:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Data . . . .

L. . . . .

che ha proceduto alle visite e verifiche.

(1) A scoppio - combustione interna - elettricità.

(Terza facciata)

Annotazioni per gli eventuali passaggi di proprietà . . . . .

(Quarta facciata)

Annotazioni da apporsi dall'Ufficio Esattore per far constare il pagamento della tassa di circolazione
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283

***Solo per motori fuori bordo della potenza maggiore di sei cavalli tassabili* (1)**

Anno. . . . . . **Ufficio esattore. . . . .** **Ricevute L. . . . . per tassa sul motore fuori bordo ad uso privato della potenza di . . . . . HP cui si riferisce la presente licenza, come da bolletta n. . . . del . . . .** **Data . . . .** ***L'Esattore***	**Anno. . . . . .** **Come contro**
Anno. . . . . . **Come sopra**	**Anno. . . . . .** **Come sopra**

(1) I motori di sei cavalli o minori sono esenti da tassa; per quelli di potenza maggiore di 11 cavalli si adopera il Mod. I.G.F. 243.

Ugualmente per la quinta facciata.

(Copertina)

ALLEGATO *F*.
Mod. I.G.F. 246.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

PATENTE DI ABILITAZIONE

A CONDURRE MOTOSCAFI OD IMBARCAZIONI A MOTORE

ad uso privato

Avvertenza. — Il conduttore deve portare con sè la patente ed esibirla ad ogni richiesta di **funzionari od agenti.**

Copertina color grigio — Dimensioni mm. 120×85

(Prima facciata)

Fotografia

(Marca da bollo da L. 5 da annullarsi col bollo dell'Ufficio che rilascia la patente)

Firma del titolare . . . .

Nome e cognome . . . .

Paternità . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio . . . .

(Seconda facciata)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

. . . . (1)

N. . . . .

Visto il certificato medico ed il certificato penale;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e le relative norme di applicazione;

Visto l'esito favorevole dell'esame (2) . . . .

Si autorizza

Il signor . . . .
a condurre motoscafi, od imbarcazioni a motore, **ad uso privato.**

Data . . . .

Il . . . . (3)

(Bollo d'ufficio).

(1) **Ufficio che rilascia la patente.**
(2) o — visto i titoli prodotti (quando ... l'ultimo **comma dell'art. 16** del Regio decreto-legge).
(3) Capo dell'ufficio che rilascia **la patente.**

(Terza facciata)

REVISIONI

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(Quarta facciata)

VIDIMAZIONI ANNUALI

(Copertina)

ALLEGATO *G.*
Mod. I.G.F. 247.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CERTIFICATO PER MOTORISTA
DI MOTOSCAFI ED IMBARCAZIONI A MOTORE
ad uso privato

Avvertenza. — Il motorista deve portare con sè il certificato ed esibirlo ad ogni richiesta di funzionari od agenti.

Copertina color giallo, dimensioni mm. 120 × 80.

(Prima facciata)

Fotografia

(Marca da bollo da L. 5 da annullarsi col bollo dell'Ufficio che rilascia la patente)

Firma del titolare . . . .

Nome e cognome . . . .

Paternità . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio . . . .

(Seconda facciata)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

. . . . (1)

N. . . . .

Visto il certificato medico ed il certificato penale;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e le relative norme di applicazione;

Visto l'esito favorevole delle prove e degli esperimenti sostenuti dal candidato (2) . . . .
. . . .

Si riconosce l'abilità

del signor . . . .
alle funzioni di motorista di motoscafo, e di imbarcazione a motore, ad uso privato.

Data . . . .

Il . . . . (3)

Bollo d'ufficio).

---

(1) Ufficio che rilascia la patente.

(2) o — visti i titoli prodotti (quando il candidato sia in possesso di maggiori titoli in relazione all'ultimo comma dell'art. 16 del Regio decreto-legge).

(3) Capo dell'ufficio che rilascia la patente.

(Terza facciata)

REVISIONI

(Frontespizio)

ALLEGATO *H*.
Mod. I.G.F. 240.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 *maggio* 1932, *n.* 813.

. . . . (1)

REGISTRO DI IMMATRICOLAZIONE

del motoscafi e delle imbarcazioni a motore
ad uso privato

PORTO DI INSCRIZIONE DI . . . . . .

(1) Ufficio che rilascia la patente.

Facciata di sinistra — Facciata di destra

Numero	Data della licenza	Costruttore dello scafo	Anno di fabbricazione	Stazza o dislocamento	Numero massimo di persone imbarcate	Peso massimo del carico ammesso	Potenza e peso massimo del motore applicabile	Caratteristiche potenza e peso del motore applicato	Nome e cognome del proprietario	Residenza e domicilio	Passaggi di proprietà, di porto di iscrizione e di matricola di navigazione	Revisioni e annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N. B. — Per le imbarcazioni a motore va registrata solo l'indicazione della colonna 8 e per i motoscafi anche l'indicazione della colonna 9.

(Frontespizio)

ALLEGATO I.

Mod. I.G.F. 240-bis.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813.

. . . . (1)

REGISTRO DEI MOTORI
ENTRO BORDO E DEI FUORI BORDO
superiori a 500 cmc. di cilindrata o ad 11 cavalli di potenza

---

(1) Ufficio che rilascia il documento.

(Frontespizio)

ALLEGATO L.

Mod. I.G.F. 240-ter.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813.

. . . . (1)

REGISTRO DEI MOTORI FUORI BORDO

di 500 cmc. di cilindrata o di potenza non superiore a 11 cavalli

---

(1) Ufficio che rilascia il documento.

(Frontespizio)

ALLEGATO *M.*
Mod. I.G.F. n. 245.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 *maggio* 1932, *n.* 183

. . . . (1)

REGISTRO
DEI CONDUTTORI DI MOTOSCAFI E IMBARCAZIONI A MOTORE
ad uso privato

(1) Ufficio che rilascia la patente.

(Frontespizio)

ALLEGATO *N.*

Mod. I.G.F. 245-*bis*.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE

R. decreto-legge 9 *maggio* 1932, *n.* 813.

. . . . (1)

REGISTRO DEI MOTORISTI DI MOTOSCAFI ED IMBARCAZIONI A MOTORE

ad uso privato

(1) Ufficio che rilascia la patente.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1933.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 24 ottobre 1929, n. 1946, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio »;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1932, n. 1705, col quale vennero apportate modificazioni allo statuto della Cassa suddetta;

Viste le designazioni fatte, a sensi degli articoli 64 e 70 del suddetto statuto, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio è così composto:

On. avv. gr. uff. Filippo Pennavaria, deputato al Parlamento, presidente, designato d'accordo dalla Confederazione nazionale fascista del commercio e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;

On. Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento, vice presidente, designato dalla Confederazione nazionale fascista del commercio;

On. Augusto De Marsanich, deputato al Parlamento, vice presidente, designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;

Cav. Anselmo Castelnuovo, gr. uff. Giacinto Pagano, cav. uff. Cesare Pinchetti e comm. Riccardo Muzioli: consiglieri, designati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio;

On. dott. Giuseppe Landi, deputato al Parlamento, on. rag. Gerardo Lo Curcio, deputato al Parlamento, cav. Carlo Pagnone e on. Arnaldo Viglino, deputato al Parlamento: consiglieri, designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio.

Fanno, inoltre, parte, in qualità di membri di diritto, del Consiglio di amministrazione i signori: gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, e comm. avv. Alberto Benaglia, delegato corporativo di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, ed il gr. uff. dott. Gaetano Basile, direttore generale della sanità pubblica, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio è così composto:

Comm. dott. Raffaello Borelli, capo sezione nel Ministero delle corporazioni, in qualità di sindaco effettivo, nominato dal Ministero stesso;

Ing. Arnaldo Luraschi, in qualità di sindaco effettivo, e cav. uff. Carlo Spantigati, in qualità di sindaco supplente, designati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio;

Cav. rag. Vincenzo Quattrociocchi, in qualità di sindaco effettivo, ed il cav. Francesco Bloise, in qualità di sindaco supplente, designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio.

La costituzione del predetto Collegio dei sindaci avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(1781)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11894.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Zivic fu Silvestro, nato a Trieste il 16 maggio 1909 e residente a Trieste, Barcola Bovedo n. 506, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Zivic è ridotto in « Sivini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9268)

N. 11419-14927.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Zerial fu Vincenzo, nato a Trieste l'8 novembre 1894 e residente a Trieste, via Edmondo de Amicis n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marcello Zerial è ridotto in « Seriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Cocevar in Zerial fu Francesco, nata il 6 febbraio 1902, moglie;
2. Luciana di Marcello nata il 29 maggio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9270)

N. 11419-23737.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Vrabiz di Giovanni, nata a Trieste il 22 febbraio 1905 e residente a Trieste, via Commericale n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Passerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Vrabiz è ridotto in « Passerini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9271)

N. 11419-10330.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Valencic fu Giuseppe, nato a Trieste il 5 febbraio 1907 e residente a Trieste, via A. Diaz n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Valencic è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9272)

N. 11419-11485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Svetlicich fu Antonio, nato a Trieste il 25 aprile 1893 e residente a Trieste, via Pier Paolo Vergerio n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Santini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Svetlicich è ridoto in « Santini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Zilio in Svetlicich fu Giovanni, nata il 29 luglio 1889, moglie;
2. Fiorenza di Giovanni, nata il 30 ottobre 1916, figlia;
3. Bruna di Giovanni, nata l'8 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9273)

N. 11419-8748.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Ines Quarantotto fu Costantino ved. Smerdel, nata a Fiume il 3 novembre 1904 e residente a Trieste, via Pozzacchera n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Ines Quarantotto ved. Smerdel è ridotto in « Serdi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ruggero fu Stanislao, nato il 2 aprile 1926, figlio;
2. Remigio fu Stanislao, nato il 21 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9274)

N. 11419-11494.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfonso Simsic di Antonio, nato a Gorizia il 1° gennaio 1900 e residente a Postumia n. 118, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simonetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfonso Simsic è ridotto in « Simonetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Celan in Simsic fu Giacomo, nata il 15 marzo 1898, moglie;
2. Alfonso di Alfonso, nato il 14 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9275)

N. 11419-7998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Caterina Mialic fu Biagio ved. Sabic, nata a Sebenico il 25 novembre 1891 e residente a Trieste, via del Prato n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Miali » e « Sabini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Caterina Mialic ved. Sabic sono ridotti in « Miali » e « Sabini ».

Il cognome « Sabini » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maddalena fu Giovanni, nata il 31 gennaio 1911, figlia;
2. Antonia fu Giovanni, nata il 18 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9276)

N. 11419-14203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Anna Pavlik di Giuseppe in Cernè, nata a Gran (Ungheria) il 17 luglio 1897 e residente a Venezia, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Paoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Anna Pavlik in Cernè è ridotto in « Paoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9277)

N. 11419-12486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Giovanna Lokotelj di Giorgio, nata a Prevacina il 25 giugno 1893 e residente a S. Pelagio n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Locatelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Giovanna Lokotelj è ridotto in « Locatelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9278)

N. 11419-7256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Lokmer fu Enrico Luigi, nato a Trieste il 4 maggio 1876 e residente a Trieste, via S. Vito n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lomeri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Lokmer è ridotto in « Lomeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Ranzatto in Lokmer di Giovanni, nata il 15 giugno 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9279)

N. 11419-8744.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Lacovig di Francesco, nato a Sagrado il 2 ottobre 1899 e residente a Aurisina, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Lacovig è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9280)

N. 11419-13403.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Lacovig di Francesco, nato a Staranzano il 21 maggio 1902 e residente ad Aurisina Cave, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Lacovig è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9281)

N. 11419-1400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Miloc di Giovanni in Santalesa, nata a Muggia il 28 agosto 1872 e residente a Muggia è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8974)

N. 11419-296.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 7 giugno 1915 e residente a Zaule, 611, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8975)

N. 11419-297.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 25 novembre 1896 e residente a Bosici, 125, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Ciac nata Benes di Pietro, nata il 28 settembre 1879, moglie;
2. Sebastiano di Giuseppe, nato il 27 gennaio 1906, figlio;
3. Giusto di Giuseppe, nato il 30 luglio 1911, figlio;
4. Albino di Giuseppe, nato il 5 luglio 1913, figlio;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 ottobre 1918, figlio;
6. Maria Ciac nata Crevatin fu Antonio, nata nell'anno 1850, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8976)

N. 11419-298.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 13 ottobre 1887 e residente a Noghera n. 18, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Ciac nata Loredan di Giuseppe, nata il 19 ottobre 1894, moglie;
2. Veneziano di Giuseppe, nato il 20 gennaio 1923, figlio;
3. Adelio di Giuseppe, nato il 22 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8977)

N. 11419-299.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 6 gennaio 1868 e residente a S. Barbara n. 190 e restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Ciac nata Auber di Giuseppe, nata il 13 dicembre 1863, moglie;
2. Agostino di Antonio, nato il 27 aprile 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8978)

N. 11419-300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 16 marzo 1883 e residente a Sodnichi, 106, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Ciac nata Sodnich di Antonio, nata il 16 settembre 1884, moglie;
2. Giovanna di Antonio, nata il 4 ottobre 1913, figlia;
3. Virginia di Antonio, nata il 17 ottobre 1914, figlia;
4. Luigi di Antonio, nato il 2 ottobre 1920, figlio;
5. Italo di Antonio, nato il 5 ottobre 1922, figlio;
6. Alfio di Antonio, nato il 17 settembre 1925, figlio;
7. Gioconda di Antonio, nata il 30 ottobre 1927, figlia;
8. Sonia di Antonio, nata il 10 settembre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8979)

N. 11419-300-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Bosich di Giovanni, nata a Muggia il 22 novembre 1907 e residente a Sodnichi, 106, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8980)

N. 11419-301.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ciac di Andrea, nato a Muggia il 16 giugno 1882 e residente a S. Barbara n. 189, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco di Antonio, nato il 29 gennaio 1914, figlio;
2. Gasparo di Antonio, nato il 19 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8981)

N. 11419-6764.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Klun di Antonio, nato a Trieste il 30 agosto 1893 e residente a Marsiglia (Francia) Boulevard Capus n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colummi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Klun è ridotto in « Colummi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adele Leiter in Klun di Francesco, nata il 17 maggio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9282)

N. 11419-6781.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iuch di Giuseppina, nato a Trieste il 25 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Roma n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ughi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iuch è ridotto in « Ughi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa di Guglielmo, nata il 28 gennaio 1899, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 17 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9283)

N. 11419-9146.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Hoiach fu Giuseppe, nato a Monfalcone il 7 febbraio 1903 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gioia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hoiach è ridotto in « Gioia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Linda Bertoli in Hoiach fu Giuseppe, nata il 15 agosto 1911, moglie;
2. Adriana di Giuseppe, nata il 12 luglio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9284)

N. 11419-10525.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Graf fu Tomaso, nato a Canale d'Isonzo il 30 aprile 1864 e residente a Sesana, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Graffi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Graf è ridotto in « Graffi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9285)

N. 11419-12071.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Mattia Gombac fu Giovanna, nato a Trieste il 4 febbraio 1881 e residente a Aurisina Stazione n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzioe del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mattia Gombac è ridotto in « Gombani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Mahorcic in Gombac di Michele, nata il 9 ottobre 1889, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 13 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9286)

N. 11419-14650.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Cesnik fu Michele, nato a S. Pietro del Carso il 7 aprile 1903 e residente a S. Pietro del Carso, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Cesnik è ridotto in « Cesini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9287)

N. 11419-10857.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ida Buchiniz di Giacomo, nata a Isola Morosini il 24 dicembre 1905 e residente a Isola Morosini n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ida Buchiniz è ridotto in « Bucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giacomo di Ida, nato il 15 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9288)

N. 11419-4075.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gastone Brelich di Carlo, nato a Trieste l'11 dicembre 1903 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gastone Brelich è ridotto in « Brelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Ghermaz in Brelich fu Andrea, nata il 29 dicembre 1903, moglie;
2. Andreina di Gastone, nata il 18 agosto 1927, figlia;
3. Carla Maria di Gastone, nata il 25 novembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9289)

N. 11419-302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ciac di Antonio, nato a Muggia il 14 novembre 1878 e residente a Bosici n. 126, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Ciac nata Perich di Matteo, nata il 5 marzo 1896, moglie;
2. Vittorio di Antonio, nato il 31 gennaio 1922, figlio;
3. Rosa Maria di Antonio, nata il 24 agosto 1924, figlia;
4. Faustino di Antonio, nato il 13 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8982)

N. 11419-303.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciac di Rocco, nato a Muggia il 1° luglio 1879 e residente a S. Barbara n. 125, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ciac nata Scherian di Giuseppe, nata il 21 maggio 1882, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 26 febbraio 1908, figlia;
3. Giuliano di Giuseppe, nato il 22 ottobre 1909, figlio;
4. Gisella di Giuseppe, nata il 21 febbraio 1915, figlia;
5. Giovanni di Giuseppe, nato il 5 gennaio 1921, figlio;
6. Antonio di Giuseppe, nato il 2 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8983)

N. 11419-304.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ciac di Rocco, nato a Muggia il 6 dicembre 1886 e residente a S. Barbara n. 125, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giavanna Ciac nata Novel di Domenico, nata il 1° luglio 1891, moglie;
2. Attilio di Antonio, nato l'8 agosto 1911, figlio.
3. Livia di Antonio, nata il 13 febbraio 1913, figlia;
4. Rocco di Antonio, nato il 2 marzo 1915, figlio;
5. Santo di Antonio, nato il 1° novembre 1918, figlio;
6. Ida di Antonio, nata il 18 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8984)

N. 11419-305.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 2 novembre 1898 e residente a Prem. 153, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ciac nata Cociancic di Antonio, nata il 25 gennaio 1900, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato l'11 giugno 1920, figlio;
3. Attilio di Giuseppe, nato il 12 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8985)

N. 11419-306.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giovanna Bolcich fu Matteo ved. Ciac, nata a Poggio il 24 maggio 1873 e residente a S. Barbara, 183, sono restituiti nella forma italiana di « Bolsi » e « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 12 maggio 1901, figlio;
2. Giusto fu Giuseppe, nato il 28 ottobre 1903, figlio;
3. Giovanni fu Giuseppe, nato il 25 febbraio 1912, figlio;
4. Francesco fu Giuseppe, nato il 18 agosto 1914, figlio;
5. Valeria fu Giuseppe, nata il 14 agosto 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8986)

N. 11419-307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ciac di Giovanni, nato a Muggia il 18 novembre 1885 e residente a Bosic n. 124, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna di Giuseppe, nata il 28 marzo 1887, moglie;
2. Beniamino di Giovanni, nato il 1° settembre 1908, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 4 gennaio 1911, figlio;
4. Celeste di Giovanni, nata il 3 maggio 1914, figlia;
5. Lidia di Giovanni, nata il 9 agosto 1916, figlia;
6. Giuseppe di Giovanni, nato il 1° febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati.

Con R. decreto 13 marzo 1933 il termine assegnato al signor rag. Zenobio Cipolloni, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati, è stato prorogato al 30 aprile 1933-XI.

(1786)

Ruolo di anzianità del personale del Corpo Reale del genio civile.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Corpo Reale del genio civile per l'anno 1933-XI.

(1787)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge il 4 gennaio 1931, n. 998, la Società cooperativa caricatori e scaricatori carboni ed altro, con sede in Brescia, costituita con rogito notaio Giov. Maria Cavadini in data 25 maggio 1931, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1789)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si comunica che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1933-XI.

(1788)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 89.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	67.50
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.20
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.03
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.638
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.44
Olanda (Fiorino)	7.907
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	166.75
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.85
Id. 3,50 % (1902)	75.675
Id. 3 % lordo	53.45
Consolidato 5 %	85.45
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.10
Id. Id. Id. 1940	102.95
Id. Id. Id. 1941	102.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	9214	Santuario della Beata Vergine del Portone in Asti (Alessandria)	L.	14 —
3.50 % (1906)	82672	Chiesa della Beata Vergine del Portone in Asti	»	35 —
»	84569	Intestata come la precedente	»	56 —
»	89142	Intestata come la precedente	»	38.50
»	89705	Santuario sotto il titolo della Beata Vergine del Portone eretto in Asti	»	17.50
»	73641	Intestata come la precedente. Vincolata	»	28 —
»	92588	Intestata come la precedente. Libera	»	7 —
»	92789	Intestata come la precedente	»	24.50
»	93228	Chiesa della Madonna del Portone in Asti	»	17.50
»	109718	Santuario della Madonna del Portone in Asti	»	24.50
»	168855	Intestata come la precedente Vincolata	»	17.50
»	259946	Santuario della Beata Vergine del Portone in Asti (Alessandria). Vincolata	»	199.50
»	746724	Chiesa della Madonna del Portone in Asti. Vincolata	»	101.50
»	748827	Chiesa della Madonna del Portone in Asti (Alessandria)	»	3.50
»	770204	Intestata come la precedente	»	73.50
»	418825	Barisone Giuseppe fu Domenico, domiciliato in Alessandria. Ipotecata	»	70 —
Cons. 5 %	292225 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Natta Vittorio-Guglielmo, Anna-Lucia e Maria-Ines di Giuseppe, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri del medesimo Natta Giuseppe fu Vittorio, domiciliato a Mondovì (Cuneo).	»	600 —
		per l'usufrutto: Basso Maria-Maddalena fu Giuseppe, vedova di Natta Vittorio.		
3.50 % (1906)	759423	Adamo Camilla fu Pasquale, vedova di Russo Michele, domiciliata a Napoli	»	360.50
	640234 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pantaleone Rubina di Angelo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Villalba (Caltanissetta)	»	31.50
		per l'usufrutto: Pantaleone Angelo di Calogero, domicil. a Villalba (Caltanissetta).		
Cons. 5 % Littorio	69447	Rossi Nicola fu Bernardino, domic. a Bagnoli del Trigno (Campobasso)	»	585 —
Cons. 5 %	467206 Solo certificato di nuda proprietà	per l'usufrutto: D'Annunzio Maria di Giuseppantonio, vedova Lizzi	»	515 —
		per la proprietà: Lizzi Amante fu Giuseppe, domiciliata a Guilmi (Chieti).		
» Polizza combattenti	23787	Borsa Ermanno di Delfino, domiciliato a Milano	»	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1906)	790347 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Motta Emma fu Luigi, vedova di Galli Pietro per la proprietà: Galli Rachele fu Pietro, nubile, domic. in Asti (Alessandria)	L.	168 —
Cons. 5 %	155857 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pandini Battista di Giovanni . . . . per l'usufrutto: Fiameni Grazia fu Gio Batta, vedova di Galelli Giovanni.	»	50 —
»	155858 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pandini Luca . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	155859 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà Pandini Teresa . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	155860 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pandini Guido . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	155861 Solo certificato di nuda proprietà	per la propietà: Pandini Maria . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	499015	Levi Angiolina di Elia-Cesare, minore sotto la p.p. del padre, domiciliata a Varese	»	5,000 —
» Littorio	12039	Mucilli Pietro fu Luigi, minore sotto la p.p. della madre Muratorio Anna, ved. Mucilli, domiciliato a Diano Calderina (Imperia)	»	60 —
3.50 % (1906)	430688 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri di Berlingieri Vincenzo fu Federico, domiciliato a Napoli . . . . per l'usufrutto: Berlingieri Vincenzo fu Federico.	»	94.50
»	783610 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà Berlingieri Federico e Laura di Vincenzo, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	653.50
»	786909 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	402.50
»	789596 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	280 —
»	805389 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	637 —
»	776537 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rosa Alessandro fu Achille, domic. a Milano per l'usufrutto: Magni Angela fu Francesco, vedova di Rosa Achille, domiciliata a Milano.	»	847 —
Certificato provvisorio di obbligazioni delle Venezie	4827	Battoia Agostino fu Andrea e fu Marchiol Regina, domiciliato a Pers di Artegna (Udine). Capitale	»	1,000 —
Cons. 5 % Littorio	13302	Valesano Giuseppe fu Delfino, domic. a Udine . . .	»	900 —
3.50 %	14342	Chiesa od Oratorio di Sant'Antonio del Ritiro in Saponara Villafranca (Messina).	»	287 —
Cons. 5 %	401189	Liguori Maria-Anna o Mariannina di Giavambattista, moglie di Porrello Giuseppe di Antonino, domiciliato a Sciacca (Girgenti), vincolata	»	2,500 —

Roma, 31 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1663)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.